



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi

SCHEMA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

l.r. 29/2011, art. 7

Atto Consiglio n. 230 /A XI Legislatura

PROPONENTI	Consiglieri Tupputi, Leoci, Lopane, Longo
TITOLO	"Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni"

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO

Numero articoli relazione allegati	8 SI NO
RIFERIMENTI NORMATIVI	Artt. 2, 3 e 117 Costituzione

ANALISI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

Convenzione Nazioni Unite - New York 13/12/2006
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01)
Risoluzione Parlamento europeo del 18/07/1988
Risoluzione Parlamento europeo del 07/12/1998
Risoluzione Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016
Legge n. 18 del 03 marzo 2009
Legge n. 145/2018, art. 1, commi 456-458
Decreto Legge n. 41/2021, art. 34 *ter*
L.R. Piemonte n. 9/2012
L.R. Abruzzo n. 17/2014
L.R. Lazio n. 6/2015
L.R. Lombardia n. 20/2016
L.R. Basilicata n. 30/2017

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE

Si ritiene il testo della p.d.l. redatto secondo le regole di drafting.
Si consiglia, tuttavia, di riformulare l'art.1, comma 2, inserendo il richiamo alla normativa sovranazionale e nazionale cui, la presente proposta di legge, intende dare attuazione..

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE

La proposta di legge in esame e' tesa al riconoscimento, alla promozione e diffusione dell'uso della LIS (Lingua italiana dei segni) che, unitamente alla LIST (lingua italiana dei segni tattile),

costituiscono lo strumento indispensabile all'abbattimento delle barriere della comunicazione, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

L'evoluzione storica delle politiche internazionali, in materia di disabilità, ha come fondamentale approdo la "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità", approvata a New York nel 2006, con la quale la lingua dei segni viene formalmente riconosciuta dall'ONU, quale misura imprescindibile posta a tutela della identità culturale e linguistica che ha permesso alle persone con disabilità di godere, attraverso gli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti ai consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità.

In particolare, l'art. 21 del suddetto documento (Libertà di espressione ed opinione ed accesso alle informazioni) stabilisce che, gli Stati membri debbano provvedere ad adottare tutte le misure necessarie per riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni "accettandone e facilitandone il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità".

Allo stesso modo, anche la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"(divenuta giuridicamente vincolante nell' EU a far data dal 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona), agli artt. 21 e 26, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità e, sancisce il riconoscimento e il rispetto del diritto delle persone disabili a beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. La richiamata Convenzione dell'ONU è stata ratificata in Italia con Legge n. 18 del 3 marzo 2009.

Numerose sono state le iniziative legislative regionali che hanno promosso l'utilizzo della lingua dei segni, garantendo il pieno rispetto dei vincoli derivanti dalla ratifica della Convenzione succitata.

A titolo esemplificativo, di seguito si citano: L.R. Piemonte n. 9/2012, L.R. Abruzzo n. 17/2014, L.R. Lazio N. 6/2015, L.R. Lombardia n. 20/2016, L.R. Basilicata n. 30/2017.

Peraltro, sin dal lontano '98, il Parlamento Europeo e' intervenuto sul tema con una serie di Risoluzioni, tra le quali ricordiamo quelle del 17 giugno 1998 e del 18 novembre 1998, attraverso cui, in Europa, la lingua dei segni ha ottenuto pieno riconoscimento.

Con l'approvazione della Risoluzione n. 2952 del 23 novembre 2016, "Lingua dei segni e interpreti professionali di lingua dei segni", viene

evidenziata la necessita' di ovviare alla carenza di interpreti professionisti e qualificati della lingua dei segni, attraverso un approccio che preveda: il riconoscimento ufficiale negli Stati membri e in seno alle istituzioni dell'UE delle lingue dei segni nazionali e regionali, l'iscrizione in un registro (sistema di accreditamento ufficiale e di controllo di qualità, come il perfezionamento professionale continuo) ed il riconoscimento formale della professione.

A livello nazionale, numerose sono state le proposte parlamentari dirette al riconoscimento della lingua dei segni, quale lingua propria della comunità dei sordi, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e dei principi sanciti in ambito comunitario.

Tuttavia, soltanto con la Legge n. 145/2018, art. 1, commi 456-458, (Legge di Bilancio), è stato istituito un "Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia", diretto non solo a dare attuazione alla citata Risoluzione n. 2952/2016, ma anche a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato a distanza, nonché a favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione.

Piena legittimazione, sul territorio nazionale, della lingua dei segni, unitamente alla figura dell'interprete, si avra' con il Decreto Legge n. 41/2021 che, all' art. 34 ter "riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana e la lingua dei segni italiana tattile".

Dal quadro di riferimento narrato, risulta evidente che l'iniziativa legislativa regionale si articola in linea con la normativa sovranazionale e nazionale sopra citata, ispirandosi ai principi ed alle previsioni ivi contenute: finalita' ed obiettivi, caratterizzanti il progetto di legge, agiscono in assoluta sinergia con quelli sanciti a livello comunitario e nazionale, diretti a dimostrare l'importanza ed ottenere il conseguente riconoscimento, sul territorio regionale, della LIS e della LIST, quale affermazione di una "comunita' in svantaggio", in grado pero' di esprimersi attraverso la propria lingua naturale.

Il progetto di legge non trascura la previsione di interventi volti a sensibilizzare, informare ed educare, attraverso iniziative pubbliche su temi legati alle diversità da disabilità sensoriale, inculcando, così', il rispetto per le stesse.

Promuove, altresì, corsi formativi finalizzati ad azioni di supporto e di avvicinamento alla LIS e alla LIST e, alle innovative tecniche di comunicazione (art.5, comma 1).

Al comma 2, lo stesso articolo, dispone che, per gli interventi di cui al comma 1, la Regione potrà promuovere "la stipula di accordi o

protocolli d'intesa con le Università pugliesi, l' Ufficio Scolastico regionale, gli Ordini professionali, le Associazioni professionali degli interpreti, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi".

Con riferimento all'art.6, si ritiene che lo stesso articolo, nel demandare alla Giunta regionale l'approvazione del programma annuale degli interventi debba, contestualmente, prevedere apposite procedure di selezione dei soggetti ammessi a finanziamento, stabilendo che la Giunta proceda ad individuare, preventivamente, criteri, modalità, condizioni ed obblighi, nonché la verifica del loro adempimento, in ossequio e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Per tutto quanto sopra esaminato ed argomentato, si ritiene l'odierna proposta di legge conforme al dettato Costituzionale, nonché formulata in ossequio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

La P.O."Affari e Studi Giuridici"
avv. Stella Biallo



Il Dirigente ad interim della Sezione
Avv. Domenica Gattulli

